

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2007, n. 14

**Istituzione del piano regionale di azione ambientale.**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto della legge  
Art. 2 - Piano regionale di azione ambientale  
Art. 3 - Contenuti del PRAA  
Art. 4 - Norma finanziaria  
Art. 5 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

**Art. 2**  
Piano regionale di azione ambientale

1. Il PRAA costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

2. Il PRAA ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/1999 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.

3. Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente.

**Art. 3**  
Contenuti del PRAA

1. Il PRAA, nell'ambito delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla normativa comunitaria e statale, delinea le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l'integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:

- a) emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti;
- b) difesa del suolo e risorse idriche;
- c) rischio sismico;
- d) aziende a rischio di incidente rilevante;
- e) aree protette e biodiversità;
- f) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
- g) energia e miniere.

2. Ai fini di cui al comma 1, il PRAA:

- a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente;
- b) detta indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macro-obiettivi, anche in riferimento alle emissioni clima alteranti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto;
- c) determina la finalizzazione e l'allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i macro-obiettivi di cui alla lettera b);
- d) individua gli specifici interventi, finalizzati al raggiungimento dei macro-obiettivi di cui alla lettera b), determinandone i risultati attesi e gli indicatori.

3. Il PRAA determina, per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), gli stanziamenti iscritti in bilancio regionale che costituiscono autorizzazione della relativa spesa. Per quanto concerne gli interventi oggetto dei piani di settore secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la relativa spesa è autorizzata fino all'approvazione o all'aggiornamento dei piani di settore, successivi alla data di approvazione del PRAA.

4. Ai fini del presente articolo, per macro-obiettivi si intendono gli obiettivi di carattere generale da perseguire per mitigare le principali criticità ambientali presenti sul territorio regionale; i macro-obiettivi possono essere declinati in ulteriori obiettivi specifici nell'ambito del PRAA.

**Art. 4**  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite

con legge di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).

Art. 5  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 19 marzo 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.03.2007.

**LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 15**

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1

Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale

3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

"Capo III bis

Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47 bis

Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47 ter

Piano regolatore portuale

1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui titolo VI."

Art. 2

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:

"c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l'accessibilità del territorio."